

Spett.le
Comune di Capoterra
Ufficio Tributi
Via Cagliari n. 91
09012 Capoterra CA

Oggetto: richiesta di annullamento in sede di autotutela dell'avviso di pagamento n. _____ relativo ai consumi del servizio idrico integrato per l'anno 2011.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____, in qualità di utente del servizio in oggetto (contatore matricola n. _____), chiede cortesemente l'immediata sospensione ed il successivo annullamento dell'avviso di pagamento n. _____ per i seguenti motivi:

- Premesso che *«le tariffe sono fissate con deliberazione della Giunta comunale e regolamento comunale»;*
- Dato atto che l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine predetto, le tariffe e le aliquote vigenti si intendono prorogate di anno in anno»;*
- Considerato che – non avendo la Giunta Comunale nel corso del 2011 deliberato in proposito – si intendono confermate *ope legis* le tariffe in vigore;
- Preso atto che – ingiustificatamente - per l'anno 2011 il soggetto gestore Comune di Capoterra ha arbitrariamente applicato retroattivamente un sistema tariffario completamente diverso da quanto già previsto per l'anno 2011;
- Acclarato che sono stati modificati gli scaglioni di consumo e la tariffa per scaglione, con aumenti oltre il 254% per le utenze domestiche e del 106% per le utenze commerciali;
- Valutato che la giurisprudenza costante e consolidata in materia ha affermato che *«il soggetto gestore può disporre l'applicazione di nuove tariffe, ma queste non possono che esplicare efficacia per il futuro. La deliberazione e la pubblicazione costituiscono momenti essenziali e imprescindibili della decisione amministrativa assunta dall'Autorità che ha il potere di determinare le tariffe (in base all'art. 7 lett. f della L.R. 29/1997). Gli utenti, conseguentemente, tramite il soggetto gestore,*

saranno tenuti al nuovo pagamento solo per i consumi effettuati “dopo” la deliberazione e pubblicazione generale compiuta dal gestore. In sede di decisione amministrativa non possono porsi oneri o corrispettivi che possano prevalere sulle determinazioni tariffarie preesistenti, che ne disciplinavano il rapporto sinallagmatico» (TAR Sardegna Sent. n. 651/2007).

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 431/2008, ha confermato la sentenza del TAR Sardegna ritenendo infondato l' appello proposto dall' A.A.T.O. Sardegna. Osserva infatti la Sezione che la tariffa relativa ai consumi idrici introduce in via autoritativa ed unilaterale una prestazione imposta per la fruizione di un servizio (fornitura d' acqua) che si qualifica come essenziale per il soggetto che se ne avvale. La delibera che approva il regime tariffario ha natura di atto amministrativo generale ed è destinata ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza e fino a revoca in base a *contrarius actus*. La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell' azione amministrativa è espressione dell' esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto *ex ante* sulle situazioni soggettive del privato (cfr. Cons. St., Sez. IV[^], n. 1317 del 07.03.2001; Sez. VI[^], n. 2045 del 01.12.1999; Sez. IV[^], n. 502 del 30.03.1998).

- Dato atto che in analogo caso – riferito all' Autorità d' Ambito Toscana Nord – la Magistratura ed il competente Ministero hanno convenuto sull' illegittimità delle deliberazioni che violino il principio di non retroattività degli atti amministrativi, tanto che la stessa Autorità d' Ambito *«ha convenuto di doversi adeguare»* approvando un nuovo atto che ha previsto sia il trasferimento dei conguagli alle annualità successive sia la restituzione di quanto venuto al gestore del servizio mediante recupero nelle bollette da emettere. Sostanzialmente si è affermato che *«il principio di non retroattività dell' azione amministrativa, dettato dall' articolo 11 delle Preleggi, è espressione dell' esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici e che il principio di legalità vieta di incidere unilateralmente con effetto retroattivo sulle situazioni soggettive del privato»* (Consiglio di Stato n. 4301/08 del 9.09.08 e TAR Veneto n. 3990/08 del 17.07.2008);
- Considerato inoltre che dalle deliberazioni G.C. n. 116 del 18 luglio 2012 e n. 185 del 21 novembre 2012 emerge con assoluta chiarezza che la società Abbanoa non ha preso in carico il servizio (si veda sul punto la nota di prot. 18374 del 13-06-2012, trasmessa ad Abbanoa, con la quale il funzionario responsabile del settore lavori pubblici *“chiede di conoscere la data effettiva di presa in carico del servizio idrico integrato comunale”*);
- Verificato pertanto che attualmente il soggetto gestore è il Comune di Capoterra, che effettua le letture, emette gli avvisi di pagamento, riscuote i tributi, effettua le riparazioni necessarie ed alimenta i serbatoi per la maggior parte attraverso i propri pozzi, limitandosi Abbanoa esclusivamente a fornire parte dell' acqua potabilizzata al serbatoio comunale (c.d. fornitura a bocca di serbatoio);

- Vista la nota dell’Autorità d’Ambito della Sardegna di prot. 2997 del 10-10-2012, giusta la quale non viene avallata alcuna applicazione retroattiva degli aumenti tariffari, ma si ribadisce il principio di cui all’art. 117 del TUEL, secondo cui “*gli enti territoriali interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della connessa gestione*”;
 - Preso atto che il Comune di Capoterra, con delibera G.C. n° 116 del 18 luglio 2012, ha certificato che il quadro tariffario previgente (proroga delle tariffe di cui alla precedente deliberazione G.C. n. 51 del 05-04-2006) garantisce una copertura del costo del servizio pari all’89,73%;
 - Considerato pertanto che, al fine di raggiungere l’equilibrio finanziario del servizio sarebbe stato sufficiente un aumento preordinato alla copertura del 10,26% dei costi;
 - Considerato che in alcun modo la Giunta Comunale avrebbe potuto il 21.11.2012 con la propria deliberazione n. 185 modificare le tariffe dell’anno 2011, già confermate *ope legis* non essendo intervenuto alcun provvedimento entro la scadenza fissata per l’approvazione del bilancio di previsione dello stesso anno.
- Peraltro, sarebbe paradossale che il ritardo nell’emissione dei ruoli, dovuto alle ben note vicende della GEMA, consentisse al Comune di tenere aperti *ad libitum* i termini per l’adeguamento delle tariffe di anni precedenti, avendo gli utenti del servizio idrico fatto legittimo affidamento sulla conferma disposta dalla legge anche per parametrare i propri consumi;
- Valutato infine che il predominante orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti ritiene temeraria la lite intentata o la resistenza in giudizio decisa da una amministrazione pubblica tutte le volte in cui sia evidente che le ragioni dell’ente pubblico sono *ictu oculi* indifendibili.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Si invita codesta spettabile Amministrazione comunale a voler procedere in sede di autotutela all’annullamento – previa sospensione – dell’avviso di pagamento in oggetto entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della presente.

In difetto si avverte fin d’ora che verranno adite le competenti Autorità giurisdizionali sia singolarmente sia mediante associazione ad altri utenti in forma di *class action*.

Capoterra, _____
